

lo prova il ministro stesso, il quale non ha chiesto questa facoltà. E perchè dunque noi vogliamo introdurre delle nuove facoltà che egli non ci ha domandato, mentre pur sembra che possa, col mezzo proposto, ottenere la disciplina? Quindi io credo che sarebbe più convenevole consiglio l'ommetterlo. Osservo poi che nel modo con cui è concepita questa facoltà, e dalle parole che precedono, ne possono venire degli inconvenienti che pure molto importerebbe lo escludere. All'art. 1° si dice *durante la presente guerra*, quindi si richiede, egli è vero, che si sia in istato di guerra; ma dal marzo passato in qua noi siamo in istato di guerra.

Combinando questa proposta coll'art. 4°, questo Gran Giudice, se fosse tosto nominato, avrebbe facoltà, anche nel limite dello Stato, di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta. Dal che appare come, unendo queste due idee, trattisi qui di una facoltà, la quale non sarebbe forse nemmeno esercitata dal Gran Giudice, ma che però potrebbe ingenerare un certo pericolo, perchè qualunque cittadino potrebbe essere arrestato a titolo di sospetto. Dunque, se si ritiene che noi siamo in istato di guerra, e che queste facoltà di Gran Giudice si possono esercitare nello stato presente delle cose, vedesi che esse ponno far temere che si voglia attentare alla libertà cittadina. Epperò propongo di abolire intieramente questo primo paragrafo dell'articolo 4°, cioè che il Gran Giudice abbia facoltà di far arrestare qualunque persona sospetta; tanto più, come ripeto, che lo stesso ministro non avendo creduto necessario, per riguardo alla polizia dell'esercito, di attribuire alle autorità militari maggiori poteri, non pare sia il caso di concedere più di quello che ci si domanda.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Io credo infatti che sia inutile il mettere quell' articolo, perchè potrebbe nascere il dubbio che ai superiori potesse essere levata la facoltà di far arrestare le persone sospette. Io credo che chi ha fatto la guerra sa benissimo che nei campi l'esercito è sempre seguito da una turba di gente, fra la quale sono innumerevoli spie. Che se si mette in dubbio la facoltà di arrestare, ne verranno gravissimi inconvenienti.

A chiunque si chieda fra quanti hanno fatta la guerra, odesi che uno dei più gravi incomodi è quello d'essere assediati, seguitati, come sogliono fare i *requins* coi bastimenti, dalle turbe di coloro che vendono vino, acquavite, ecc., il maggior numero dei quali sono spie. Ora la facoltà di arrestare queste persone non vuol restringersi al Gran Giudice, ma bisogna che l'abbiano tutti nel condannarli; poi si va secondo le regole di giustizia, ma intanto fa d'uopo che si possano liberamente arrestare.

**SULIS.** Se l'onorevole deputato Ravina vuol osservare che io non ho menomamente contraddetto al potere del comandante supremo, in cui anch'io credo che debbansi concentrare molti poteri, ma che solo io affermai non convenire che il Gran Giudice, che è meramente funzionario giudiziario, ritenga le podestà di polizia o le eserciti, non subordinandole alle giudiziarie forme, io credo che noi saremo d'accordo.

**RAVINA.** Quest' autorità di polizia che si vorrebbe negare in questo articolo, è già stata, mi pare, concessa nell'articolo 2°.

**IL PRESIDENTE.** Debbo annunziare alla Camera un nuovo emendamento proposto dal deputato Sineo, così concepito:

« 1° Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta che si ritrovi nei siti in cui la guerra si combatte. »

**RAVINA.** Dirò due parole al deputato Sulis, e poi dirò qualche cosetta circa la proposta del deputato Sineo.

A me pare che questa autorità di polizia che si vorrebbe negata in questo articolo 4°, sia già stata conferita negli articoli

precedenti, che già furono messi a partito e vinti. Non vedo perchè non si darà anche al Gran Giudice questa autorità di vigilare, come si dà al comandante in capo; anzi l'autorità di vigilare deve essere comune. Se si trattasse di punire, oh! certamente no; il punire toccherà al tribunale, cioè al Consiglio di guerra; laddove la vigilanza esser debbe comune a tutti, anche ai semplici soldati: se un soldato fosse da un individuo qualunque sollecitato a disertare, ei lo potrebbe prendere per il collo come colto in flagrante, e consegnarlo alla forza.

La proposta poi del deputato Sineo, che vuole limitare questa autorità nel tempo di guerra, nel luogo solamente dove la guerra è guerreggiata, a me pare che ne restringa troppo l'applicazione.

Seduttori di soldati possono insinuarsi dappertutto. Poniamo che uno di questi contaminatori s'introducesse ne' quartieri e dicesse a un soldato: se tu volessi disertare, io ti darei tanti scudi: non potrebbe costui essere immediatamente arrestato? Altrimenti facendo, si aprirebbe la porta a quella pestilente lue delle spie che tanto pregiudizio sogliono recar nelle guerre, e che particolarmente nell'ultima di immensi mali ci fu cagione. E non sappiamo noi egualmente che in questo stato di cose ove ci troviamo, nè di guerra nè di pace, molti de' nostri soldati furono tentati, insubordinati, e che si cercò in ogni modo di sedurli? Mi pare adunque opportuno il lasciare quell'articolo come sta.

**IL MINISTRO DELL'INTERNO.** Mi pare che con poche parole si possa togliere questo dubbio; dicendo, invece del *luogo dove si combatte la guerra — dove sono le truppe accantonate*.

**SINEO.** Il mio emendamento non sarà forse ancora maturato nel suo tenore, ma è necessario che vi sia qualche cosa di simile, perchè la proposizione come sta scritta sarebbe troppo generale. Se si concedesse la facoltà portata dal progetto della Commissione al Gran Giudice di poter procedere all'arresto di qualunque persona sospetta, allora egli potrebbe in qualunque parte dello Stato, e per qualsiasi motivo, in luogo anche lontano da quello in cui sono i soldati accantonati, procedere all'arresto dei cittadini; il che sarebbe una potestà veramente esorbitante che si concilierebbe male colla libertà individuale: non vi può avere nulla di simile in un paese costituzionale contro i semplici cittadini, e contro coloro che non appartengono alla milizia: sarebbe porre in istato d'assedio l'intero regno. Dunque la proposta in questi termini non è ammissibile, e bisognerà adottare una limitazione. Io riconosco perfettamente col deputato Ravina che bisogna dare all'autorità militare tutte le facoltà possibili, acciocchè le spie, gli esploratori sieno prontamente conosciuti ed arrestati. Osservo tuttavia che il caso cui accennava il deputato Ravina, cioè di chi viene per corrompere un soldato, non sarebbe caso di semplice sospetto; anche secondo le regole ordinarie si può punire immediatamente un simile attentato. Ad ogni modo io rimetto ogni cura al deputato Ravina per ispiegar meglio il pensiero che si contiene in questo articolo; ma insisto acciocchè non sia votato l'articolo puro e semplice come lo propone la Commissione.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Io ringrazio il signor deputato Ravina per avermi prestato mano a sostenere la disciplina nell'esercito, citando gli esempi e le massime con cui si sostiene la disciplina militare; ma io ripeto che non è necessario quest'articolo, perchè intorno alla disciplina militare abbiamo bastanti regolamenti. La legge è per sè abbastanza chiara, e giacchè quest'articolo può ingenerare alcuni sospetti, ai quali sicuramente la Commissione non ha pensato, sarei d'avviso che s'avesse a sopprimere. (*Bene!*)